

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09539/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giulia Dell'Erba, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico
Regione Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Daniela Donatiello, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborgati,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) - del D.M. n.60 del 10.3.2022, recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra”, nei limiti dell'interesse e del diritto fatti valere, nonché nella parte in cui (art. 4, co. 10), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero sul sostegno, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GAE avviene con riserva, a condizione che il relativo conseguimento/riconoscimento avvenga entro la data del 15.7.2022, impedendo di fatto la loro permanenza con riserva nelle stesse GAE e quindi di conseguenza l'assunzione di incarichi di insegnamento anche di ruolo e la stipula dei relativi contratti;

nonché nella parte in cui prevede il nuovo inserimento in GAE, anziché il mero aggiornamento della posizione per coloro che, come la ricorrente, risulta già inserita nelle GAE per gli anni scolastici precedenti;

dei decreti dirigenziali USP Taranto prot.n.9173 del 22.6.2022 e 10779 del 21.7.2022 con cui sono state pubblicate ed approvate per l'a.s. imminente le GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno prima fascia (ADSS) nei limiti dell'interesse e diritto fatti valere;

- delle medesime GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno (ADSS) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento, non meglio conosciuto ed ove esistente, di esclusione della ricorrente dalle GAE per la Provincia di Taranto e relativo al sostegno I fascia - ADSS);

- del decreto dirigenziale prot.n.11266 dell 1.8.2022 con cui è stato pubblicato ed approvato l'elenco dell'assegnazione di sede e quindi dell'assunzione in ruolo ex D.M. 184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno I f. ADSS, sempre nei limiti dell'interesse e del diritto fatti valere;

- del medesimo elenco relativo all'assegnazione di sede e quindi all'assunzione in

ruolo ex D.M. 184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno (ADSS) prima fascia, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, ove occorra, dell'avviso del M.I. prot.n.24985 del 30.6.2022 relativo alle operazioni di scioglimento della riserva ex art.4 comma 10 D.M. 60/2022;

B) per la condanna dell'amministrazione resistente e l'accertamento del correlativo diritto a disporre l'inclusione con riserva della ricorrente nelle GAE per la Provincia di Taranto, I f. ADSS, con ogni conseguenza di legge, compresa l'assunzione immediata in ruolo con riserva ex D.M. 184/2022 con ogni effetto giuridico, economico e previdenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dell'Erba Giulia il 28/9/2023:

- del decreto dirigenziale dell'USP di Taranto prot.n.11350 del 2.8.2023 con cui sono state redatte ed aggiornate le GPS per l'anno scolastico 2023/24 nella parte in cui non è ricompresa con riserva la ricorrente nell'ambito del sostegno, classe di concorso ADSS;

- dei decreti dirigenziali dell'USP di Taranto prot.n. 12595 del 30.8.2023 e prot.n.13809 del 12.09.2023 con cui sono stati individuati i docenti destinatari di contratto di supplenza annuale nell'ambito del sostegno (ADSS) nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente;

- dell'O.M. n.112/2022, nonché dei DD.MM. nn.51 e 119 del 2023 nella parte in cui, unitamente al sistema informatico del Ministero, non consentono ai docenti nella situazione della ricorrente (depennata dalle GAE) di poter accedere agli elenchi aggiuntivi di cui al D.L. 44/2023 (artt.13 e ss.) e quindi alle GPS prima fascia nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso di cui alle GAE (ADSS), con riserva di riconoscimento del titolo estero per l'anno scolastico in corso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dell'Erba Giulia il 7/12/2023:

- del decreto dirigenziale dell'USP di Taranto prot.n.18107 del 9.11.2023 con cui è stata data errata esecuzione all'ordinanza del Tar Lazio n.7018/23 e nelle parti in cui la ricorrente viene inserita con riserva nelle GPS prima fascia, sottofascia 1D anziché 1C;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la domanda cautelare inserita nei motivi aggiunti;

Vista l'esecuzione data all'ordinanza cautelare n. 7018/2023.

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che la ricorrente è stata depennata dalla GAE nel luglio del 2022 quando ormai i termini per la presentazione delle domande per le GPS erano scaduti (31.5.2022); che dunque alla medesima deve essere data l'opportunità di essere inserita nella sottofascia "1C" non essendole imputabile il ritardo nell'iscrizione in graduatoria.

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare e dunque perché la ricorrente sia inserita con riserva nelle GPS prima fascia, sottofascia 1C anziché 1D.

Nelle more della discussione di merito, come sotto indicata, parte ricorrente dovrà provvedere alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli iscritti nella fascia IC delle GPS della provincia di Taranto ed all'uopo la ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza, dovrà inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del ricorso e dei motivi aggiunti, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) così dispone:

-) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2024.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Claudia Favaccio, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO